



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia
Settore autorizzazioni rifiuti
Via di Novoli, 26 50127 Firenze

Discariche e impianti connessi
Via G. Galilei, 40 57122 Livorno

Prot. n.
da citare nella risposta

Data

Allegati: 2

Risposta al foglio del n.

Oggetto: PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, “Ottimizzazione volumetrica: aggiornamento della capacità della discarica a parità di profilo morfologico” per la discarica ubicata nel Comparto polifunzionale di trattamento rifiuti ubicato in Via Gabbellini, snc, in Comune di Serravalle Pistoiese (PT) Proponente: Herambiente SPA. Invio posizione Settore.

A

Settore VIA-VAS

E, p.c.

Herambiente SPA

In esito alla richiesta di codesto Settore prot. 0361614 del 25.07.2023, con la quale, in vista della prima riunione della conferenza di servizi convocata per il giorno 20/9/2023, si chiede di voler formulare il parere o il contributo tecnico istruttorio relativamente al progetto in esame, in allegato alla presente si trasmette la posizione dello scrivente Settore e relativo allegato, riguardante gli aspetti di competenza inerenti la modifica all’Autorizzazione Integrata Ambientale vigente.

Distinti saluti.

Il Dirigente responsabile
Dott. Sandro Garro

Per informazioni: Lucia Lazzarini (0554386222 – e mail lucia.lazzarini@regione.toscana.it)



**Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale – Valutazione Ambientale Strategica**

Conferenza dei Servizi
(artt. 14-ter della L. 241/1990, L.R. 40/2009)

Riunione del 20 settembre 2023

Oggetto: PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis. Progetto di “Ottimizzazione volumetrica: aggiornamento della capacità della discarica a parità di profilo morfologico” della discarica ubicata in Via Gabbellini, snc, loc. Cassero, in Comune di Serravalle Pistoiese (PT).
Proponente: Herambiente SPA. Posizione Settore Autorizzante.

Settore regionale: Autorizzazione rifiuti

Responsabile: Sandro Garro

Considerazioni istruttorie del Settore circa il progetto in oggetto

L’AIA per la discarica sita nel comune di Serravalle Pistoiese (PT) in via Gabbellini, è stata rilasciata con Autorizzazione Unica SUAP n.35 del 11/07/2007 di recepimento dell’Ordinanza n.1350 del 10 luglio 2007 della Provincia di Pistoia

L’AIA è stata in seguito rinnovata con Autorizzazione Unica SUAP n°28 del 11/10/2013 che ha recepito integralmente l’Ordinanza n.1122 del 2 ottobre 2013 della Provincia di Pistoia, volturata in ultimo alla soc. Herambiente S.p.A., con decreto n. 10691 del 15/07/2020, che rappresenta il titolo autorizzativo attualmente vigente, come aggiornato con smi, di cui in ultimo i decreti n. 9330 del 22/09/2016 e n. 8282 del 17/05/2021.

Con atto SUAP n. 13 del 4/5/2021, il Comune di Serravalle ha rilasciato una nuova autorizzazione paesaggistica per ulteriori 5 anni.


Si riportano di seguito le risultanze istruttorie del Settore, distinte per punti tematici, in relazione all’istanza del gestore.

1) Ottimizzazione volumetrica e approvazione nuovo piano di gestione delle terre e rocce da scavo

Il progetto della discarica approvato, attualmente in fase di attuazione, prevede la realizzazione e la gestione dei volumi autorizzati secondo lotti successivi. Allo stato attuale, su un totale di 23 lotti autorizzati, ne sono stati realizzati 18, di cui in ultimo il lotto 14 nel 2022. Al 30 giugno 2022 il volume di discarica coltivato risultava pari a 2.268.372 mc sui 3.010.000 mc autorizzati. La superficie totale della discarica (parte originaria più ampliamento del 2007) avrà un’estensione areale di circa 160.000 mq.

In particolare il progetto di ampliamento aveva approvato la realizzazione di n. 16 lotti, numerati da 8 a 23, intorno a un corpo centrale già realizzato, secondo lo schema riportato nella seguente figura.

Risultano ancora da realizzare i lotti 13, 12, 22, 21, 23.



Nella fotografia seguente, ripresa in data 24/3/2023 durante un sopralluogo presso l'impianto, è visionabile il fronte attivo della discarica, corrispondente all'angolo SW:



Il gestore, nella relazione presentata a corredo dell'istanza, argomenta che a seguito di verifiche volumetriche effettuate utilizzando un modello 3D sviluppato a partire dalla morfologia del fondo e del profilo finale del progetto di discarica autorizzato, i volumi disponibili sono risultati maggiori del dato

numerico autorizzato. Pertanto, ai fini di proseguire la coltivazione della discarica mantenendo invariati la morfologia di fondo e i profili autorizzati, il proponente chiede che il dato volumetrico riportato in AIA di 3.010.000 mc sia aggiornato alla volumetria utile risultante dal modello 3D pari a 3.392.500 mc, con un incremento di 382.500 mc rispetto al dato autorizzato.

Le modalità con cui sono state ricalcolate le volumetrie di progetto sono descritte dettagliatamente nell'elaborato 9 del progetto e gli elaborati 5 e 6 (planimetria e sezioni) riportano i dati di input forniti al modello di calcolo utilizzato; il gestore dichiara che tali elaborati sono stati realizzati in conformità al progetto definitivo autorizzato con l'Ordinanza n.1350 del 10 luglio 2007 Prot. 94096 della Provincia di Pistoia, parte integrante dell'Autorizzazione Unica SUAP n.35 del 11/07/2007, tenuto conto dei progetti esecutivi trasmessi prima dell'inizio lavori di ciascun lotto. Precisa inoltre che rispetto al progetto di ampliamento del Dicembre 2007, sono presenti scostamenti plano-altimetrici trascurabili (non numericamente significativi in riferimento al ricalcolo delle volumetrie dell'invaso). Gli stati di fatto effettivi del fondo discarica sono già stati comunicati nell'ambito degli elaborati di progetto esecutivo trasmessi prima dell'inizio lavori di ciascun lotto e recepiti negli elaborati di collaudo di volta in volta trasmessi al fine dell'ottenimento del Nulla Osta all'esercizio dei singoli lotti. Il proponente evidenzia che il modello 3D implementato ai fini del calcolo delle volumetrie della discarica, risulta essere affinato rispetto a quanto presentato nel 2007 grazie all'utilizzo di tecnologie scarsamente disponibili al tempo, quali il rilievo topografico tramite drone e la relativa restituzione in 3D. Per questo motivo il ricalcolo delle volumetrie effettuato recentemente risulta essere maggiormente affidabile rispetto a quanto precedentemente effettuato.

Considerato che sulla base dell'AIA vigente il gestore è autorizzato al conferimento medio giornaliero, calcolato su base annua, pari a 420 t, i dati di progetto sono stati aggiornati come segue:

	Descrizione	Quantità	U.M.
A	Volume autorizzato	3.010.000	mc
B	Volume di progetto	3.392.500	mc
C= (B-A)	Differenza di Volume	382.500	mc
D	Stima peso specifico medio rifiuti	1,40	t/mc
E= C x D	Stima differenza di progetto in peso	535.500	t
F	Quantità massima smaltibile (da AIA)	420,00	t/die
F'	Quantità media smaltita (145.000 t/anno)	397,26	t/die
G= E/F	Incremento minimo di tempo	3,5	anni
G'= E/F'	Incremento medio di tempo	3,7	anni

L'alternativa zero, cioè la previsione di non sfruttare le volumetrie fino al raggiungimento dei profili autorizzati, adeguando i profili al dato volumetrico autorizzato e riducendo di fatto la capacità di smaltimento della discarica, è stata esclusa dal gestore in quanto ritiene la proposta progettuale in linea alle previsioni della Proposta di deliberazione al C.R. n.23 del 13-03-2023 della Giunta Regionale di Adozione del Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano regionale dell'economia circolare. In particolare il gestore fa riferimento alla "Relazione piano regionale gestione dei rifiuti" di marzo 2023, la quale riporta tra gli obiettivi del Piano la riduzione dello smaltimento finale, ma prevede anche che *"Per le discariche oggi attive si dovranno valutare tutte le opportunità di pieno sfruttamento delle volumetrie potenziali dei siti, una volta verificate le condizioni di fattibilità tecnica ed ambientale. Tutti gli impianti di discarica oggi esistenti, inclusi quelli destinati al conferimento di rifiuti speciali, devono pertanto individuarsi come riserve strategiche per la gestione dei rifiuti urbani nel periodo transitorio quando il conferimento in discarica, ancorché in significativa contrazione, sarà ancora un elemento necessario per la chiusura del ciclo. Pertanto, le potenzialità residue delle discariche andranno attentamente monitorate al fine di assicurare il permanere di condizioni di sostenibilità del sistema gestionale e di certezza della chiusura del ciclo, soprattutto nella fase*

transitoria”.

A seguito dell’aggiornamento dei dati progettuali, riportati nella precedente tabella, il gestore ha ridefinito il crono programma di coltivazione e chiusura della discarica (elaborato 4), dal quale risulta il prolungamento dei conferimenti per un periodo stimato di circa quattro anni (dal 2029 al 2033); la conclusione della copertura definitiva è quindi prevista nel 2036 e quindi la post-gestione potrà avere inizio dal 2037.

N	DESCRIZIONE	STATO ATTUALE	STATO DI PROGETTO	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
1	REALIZZAZIONE FONDI DISCARICA	Fino al 2025	Fino al 2028	█	█	█	█	█	█	█											
1.1	Lotti 12 e 13		2023		█																
1.2	Lotti 21		2024			█															
1.3	Lotti 22		2026				█														
1.4	Lotti 23		2028					█													
2	REALIZZAZIONE COPERTURE DEFINITIVE	Fino al 2032	Fino al 2036	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
2.1	copertura fase 2		2022	█																	
2.2	copertura fase 3		2028					█													
2.3	copertura fase 4		2025				█														
2.4	copertura fase 5		2028					█													
2.5	copertura fase 6		2031										█								
2.6	copertura fase 7		2034												█						
2.7	copertura fase 8		2036														█				
3	COLTIVAZIONE DISCARICA	Fino al 2029	Fino al 2033	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
4	INIZIO FASE DI POST GESTIONE OPERATIVA	Dal 2033	Dal 2037																		

Il gestore ha inoltre presentato un nuovo Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo (elaborato 3) redatto ai sensi del DPR 120/2017, il quale prevede una durata maggiore rispetto a quella prevista dal Piano di Utilizzo precedentemente approvato, in quanto l’attività di utilizzo delle terre si concluderà nel 2041, considerando possibili interventi di manutenzione previsti nei primi 5 anni di post-gestione. Il crono programma è in linea con i criteri generali di cui al punto 2.4.1. dell’allegato 1 del D.Lgs. 36/2003 il quale prevede che, dopo due anni dall’ultimo conferimento, a seguito della valutazione di eventuali cedimenti secondari del corpo discarica, deve essere predisposto il sistema di copertura finale, da completarsi entro i successivi 36 mesi.

Nella relazione di progetto il proponente evidenzia che la richiesta di modifica del volume autorizzato non varia:

- la morfologia della discarica, sia in termini areali che di quote di scavo e di profili finali;
- le modalità realizzative della barriera di fondo;
- la produzione e gestione del percolato e la gestione del biogas;
- le modalità di realizzazione delle coperture;
- la gestione delle acque meteoriche dilavanti non contaminate.

Non sono previste modifiche agli scarichi (immissioni di acque nel Fosso del Cassero, sia in termini di qualità che di quantità, ivi comprese quelle scaricate dall’impianto di depurazione a servizio della discarica per il trattamento del percolato, i cui limiti di scarico autorizzati non sono in alcun modo modificati). Non sono apportate variazioni alle condizioni idrauliche e strutturali del Fosso del Cassero, in quanto il progetto non prevede opere e/o strutture ulteriore o diverse da quelle esistenti e già autorizzate.

Le variazioni delle emissioni in atmosfera dovute all’incremento del quantitativo dei rifiuti stoccati definitivamente, sono state valutate non significative e i sistemi già installati sono stati valutati in grado di provvedere all’estrazione e al trattamento del biogas prodotto e sarà garantita l’attuale efficienza di captazione. I grafici relativi illustranti le curve di produzione del biogas, ottenuti applicando il modello di calcolo BIO-5 sono riportati nell’elaborato 3 “Quadro di riferimento progettuale” del SIA. Il grafico

illustrante la curva della produzione di biogas per lo stato autorizzato riporta il picco di produzione di biogas nel 2029 e prevede una portata teorica di 539 Nm³/h LFG30, mentre nel grafico dello stato di progetto si evidenzia una traslazione di 3 anni con leggero aumento della produzione: il picco si riscontra nel 2032 con un aumento di 25 Nm³/h di biogas prodotto.

Le integrazioni richieste alle verifiche geotecniche hanno confermato l'assenza di effetti significativi sulle strutture e sui presidi installati.

In allegato all'istanza non è stata prodotta la valutazione del rischio, richiesta per le sottocategorie di discariche. Si condivide la non necessità di rivalutazione per quanto riguarda la matrice acque sotterranee, in quanto non sono introdotte modifiche ai parametri da implementare nella procedura prevista per tale matrice nell'allegato 7 al D.Lgs 36/2003 e smi. Il proponente non ha invece argomentato in merito alla necessità di un aggiornamento della valutazione a seguito della variazione delle emissioni di biogas.

Osservazioni/prescrizioni

Preso atto che la modifica in esame consiste essenzialmente nella correzione del dato di progetto relativo al quantitativo totale netto di rifiuti conferibili in discarica, espresso in mc, riportato nell'AIA vigente, a invarianza morfologica e planoaltimetrica del progetto approvato, non si rilevano aspetti tecnici ostativi all'accoglimento della variante progettuale.

Ai fini dell'aggiornamento dell'AIA il gestore deve presentare:

- a) **le tavole grafiche (planimetrie e sezioni) dello stato sovrapposto tra la morfologia e i profili di progetto autorizzati (con il rimando al progetto di riferimento e dell'atto autorizzativo di approvazione) e la morfologia e i profili implementati nel modello, ai fini di illustrare anche graficamente l'invarianza progettuale;**
- b) **lo studio di valutazione della produzione di biogas, illustrante i dati di input e le condizioni di contorno;**
- c) **l'aggiornamento della valutazione di rischio a suo tempo eseguita per la definizione dei criteri di ammissibilità nelle sottocategorie di discarica (ai sensi dell'allegato 7 al D.Lgs. 36/2003 e smi), o l'attestazione motivata della non necessità di un suo aggiornamento, sulla base della stima di produzione di biogas risultante dallo studio di cui al precedente punto b).**

2. Modifica criteri di ammissibilità e gestione settori sottocategorie

2. a) Modifica del limite di ammissibilità per i rifiuti pericolosi stabili e non reattivi concernente il parametro DOC e introduzione del parametro GB₂₁ per la verifica della stabilità biologica dei rifiuti pericolosi.

Sulla base dell'autorizzazione vigente, l'impianto è classificato come discarica per rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 36/2003. Sono attualmente autorizzate due sottocategorie gestite in settori confinati (A e B) e un settore C in cui possono essere conferiti rifiuti pericolosi stabili e non reattivi. I CER dei rifiuti pericolosi conferibili in discarica sono riportati al punto 2.5 dell'allegato 2 all'AIA 1122/2013.

In ogni lotto gestionale possono quindi essere individuati tre settori, costituenti di fatto sub-lotti, nei quali possono essere conferiti i seguenti rifiuti con i rispettivi criteri di ammissibilità:

- settore A - rnp: sottocategoria per rifiuti organici, con criteri di ammissibilità in deroga ai limiti per DOC (senza limite), As, Ba, Cd, Cr tot, Cu, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn (3 volte), cloruri (4500 mg/l), solfati (6000 mg/l);
- settore B - rnp: sottocategoria per rifiuti inorganici np con le stesse deroghe del settore A tranne il DOC che invece è fissato al limite di 80 mg/l;
- settore C - rp: settore per rifiuti pericolosi stabili non reattivi con deroghe per i seguenti parametri: As, Ba, Cd, Cr tot, Cu, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, cloruri, solfati (3 volte il limite).

Inoltre su un quantitativo pari al 30% dei rifiuti individuati dai CER 160106, 170503*, 170504, 191003*, 191004, 191301* e 191302 il limite di PCB è 30 mg/kg.

Nella discarica è inoltre presente una cella dedicata per lo smaltimento di rifiuti contenenti amianto, ora localizzata nell'area a nord del corpo centrale della discarica.

Le dimensioni dei singoli settori interni al lotto possono variare, fermo restando l'ampiezza del settore B

che non può essere inferiore a 20 m, al fine di garantire la separazione tra i settori A e C. La raccolta del percolato è unica e il fondo è allestito senza che vi siano separazioni strutturali tra i singoli settori e/o lotti. La separazione tra i rifiuti biodegradabili (Settore A) e i rifiuti pericolosi stabili e non reattivi (Settore C) è quindi garantita dall'interposizione tra i settori A e C dei rifiuti del settore B

Con la presente modifica il gestore chiede di eliminare l'attuale Settore B, che di fatto costituisce la fascia di separazione tra i settori A e C, sostituendone la funzione di separazione con una barriera idraulica costituita dall'accoppiamento di geosintetici e chiede quindi di autorizzare i nuovi settori A e B secondo le seguenti sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi di cui all'art. 7-sexies, comma 1, lettere a) e c), del D.Lgs. 36/2003 e smi:

- Settore A: rimane invariato, in sottocategoria di cui alla lettera c) discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas, che rimane invariato rispetto al precedente già autorizzato;

- Settore B: si modifica unificando i settori B e C, in sottocategoria di cui alla lettera a) discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile in cui poter conferire anche rifiuti pericolosi stabili e non reattivi già autorizzati.

(NB al paragrafo C1.2 del PGO è erroneamente riportata la sottocategoria b) al posto della c).

I VL di ammissibilità dei rifiuti richiesti per i nuovi settore A e B sono quelli di cui alla tabella 5 dell'All. 4 D.Lgs. 36/03 e smi per i rifiuti non pericolosi e alla 5a per i rifiuti pericolosi con le deroghe già autorizzate; in più il gestore chiede la deroga per il parametro DOC al VL della tabella 5a per il settore B con l'inserimento della verifica della stabilità biologica dei rifiuti ammessi tramite il valore del $GB_{21}(NI/kg \text{ s.s.})^1$, come illustrato nella seguente tabella:

SETTORE A						
Rifiuti organici o biodegradabili e inorganici						
Rifiuti non pericolosi nel rispetto dei VL di cui alla tabella 5 dell'allegato 4 al D.Lgs. 36/2003, con le deroghe già autorizzate:						
- DOC (senza limite), As, Ba, Cd, Cr tot, Cu, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn (3 volte), cloruri (4500 mg/l), solfati (6000 mg/l);						
- su un quantitativo pari al 30% dei rifiuti individuati dai CER 160106, 170503*, 170504, 191003*, 191004, 191301* e 191302 il limite di PCB è 30 mg/kg.						
SETTORE B						
Rifiuti inorganici a basso contenuto organico e biodegradabile						
Parametro	u.m.	Rifiuti non pericolosi		Rifiuti pericolosi stabili non reattivi diversi da CER 1903XX	Rifiuti pericolosi stabili non reattivi classificati con CER 1903XX	
DOC	mg/l	<80	80<x<2500	<80	<80	80<x<2500
TOC	% [p/p]	-	<5	<5	<5	<5
GB21	NI/kg s.s.	-	<20	-	-	<20

Osservazioni/prescrizioni

Rispetto alla richiesta di derogare il VL del parametro DOC di cui alla tabella 5a dell'allegato 4 al D.Lgs. 36/2003 e smi, per l'ammissibilità dei rifiuti pericolosi stabili e non reattivi nelle discariche per rifiuti non pericolosi, si conferma il parere negativo già espresso nel corso del procedimento di proroga della validità del provvedimento di VIA rilasciato con DGRT n. 1226 del 05.12.2016, trasmesso con nota prot. 0059285 del 15/02/2022, in quanto l'art. 7-sexies, comma 2, del D.Lgs 36/2003, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 121/2020, prevede la possibilità di derogare solo al valore limite di DOC di cui alla tabella 5 dell'allegato 4 relativa ai rifiuti non pericolosi.

Le caratteristiche dei rifiuti pericolosi stabili e non reattivi, ai fini del loro smaltimento nelle

¹ Test di fermentazione a umido per valutare la produzione di biogas a seguito dei processi di degradazione anaerobica nel campione da analizzare.

discariche per rifiuti non pericolosi, sono invece definite, in via esclusiva, al comma 5 dell'art. 7-quinquies, fatte salve unicamente le deroghe previste dall'art. 16-ter. Di conseguenza, a parere di questo ufficio, i rifiuti pericolosi stabili e non reattivi conferiti nelle discariche per rifiuti non pericolosi, ancorché autorizzate come specifica sottocategoria, devono rispettare i criteri di cui al comma 5 dell'art. 7-quinquies, fatto salvo quanto previsto all'art. 16-ter.

A tale proposito si evidenzia che dal 1° luglio 2022 i valori limite autorizzati non possono superare per più del doppio quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica.

Inoltre, riguardo le condizioni definite al comma 5 dell'art. 7-quinquies per l'ammissibilità dei rifiuti pericolosi stabili e non reattivi nelle discariche di rifiuti non pericolosi si rileva che non risultano ancora emanati i decreti del Ministero dell'Ambiente di cui alle lettere b) e c) per definire le modalità operative e i criteri per la valutazione della stabilità fisica e capacità di carico e della capacità di neutralizzazione degli acidi per definire i rifiuti pericolosi stabili e non reattivi.

Sempre riguardo le condizioni definite al comma 5 dell'art. 7-quinquies, relative all'obbligo di trattamento preliminare dei rifiuti pericolosi stabili e non reattivi nelle discariche di rifiuti non pericolosi si richiama qui quanto riportato dal ministero dell'Ambiente nel proprio parere prot. 0009382.16-06-2016, che si allega al presente contributo.

Pertanto, visto quanto sopra, per i rifiuti conferiti nel settore B si prescrive quanto segue:

1) il conferimento dei rifiuti pericolosi stabili e non reattivi nel Settore B deve avvenire nel rispetto dei criteri definiti al comma 5 dell'art. 7-quinquies del D.Lgs. 36/2003 e smi, fatte salve le deroghe già autorizzate e nel rispetto dell'art. 16-ter; ai fini di valutare l'ammissibilità dei rifiuti pericolosi stabili non reattivi, deve essere implementato nel PGO una protocollo in cui siano individuate le procedure applicate ai fini di accertare che i rifiuti presentino un comportamento alla lisciviazione che non subisca alterazioni negative nel lungo periodo nelle condizioni di collocazione in discarica e del rispetto dei criteri di cui a all'art. 7-quinquies, comma 5, lettere c e d;

2) considerato che nel succitato parere del MATTM, relativamente all'obbligo di trattamento preliminare dei rifiuti pericolosi si riporta che *“Il trattamento può essere evitato solo in via residuale, limitatamente ai casi in cui sia tecnicamente infattibile, ovvero effettivamente provato che questo non migliori da un punto di vista qualitativo le possibili ripercussioni negative sull'ambiente e sulla salute umana”*, il gestore potrà accettare esclusivamente rifiuti pericolosi diversi da quelli individuati dai CER 190304 e 190306 per i quali il produttore, nella caratterizzazione di base, abbia adeguatamente argomentato e attestato la sussistenza delle suddette condizioni definite nel parere del Ministero;

3) i rifiuti non pericolosi conferiti nel settore B unitamente ai rifiuti pericolosi dovranno rispettare i criteri di ammissibilità già definiti dall'AIA vigente per il conferimento nell'attuale Settore B. (Allegato tecnico – Prescrizioni, paragrafo 2.3 lettera A punto 2) e lettera B);

4) in aggiunta ai criteri di ammissibilità già definiti, ai fini dell'aggiornamento dell'AIA, il gestore dovrà individuare un test, da riportare nel PGO, per la misura della stabilità biologica da eseguire sui rifiuti non pericolosi da conferire nel Settore B, facendo riferimento anche a quanto riportato nel manuale/linea guida APAT 25/2003 *“Metodi di misura della stabilità biologica dei rifiuti”* e nella linea guida ISPRA n. 145/2016 recante *“Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell'art. 48 della L.28 Dicembre 2015 n.221”*, con particolare riferimento a quanto previsto per i rifiuti che possono presentare caratteristiche di biodegradabilità e ai rifiuti a matrice organica.

2. b) Modifica suddivisione settori sottocategorie e modalità gestionali di separazione.

Per quanto riguarda le nuove modalità gestionali dei settori, il proponente prevede di sostituire la barriera fisica tra il settore per rifiuti organici e il settore in cui sono conferiti i rifiuti pericolosi, attualmente prevista con l'interposizione di un settore per soli rifiuti inorganici di spessore minimo di 20 m, con una barriera idraulica da realizzare in fase di gestione, tramite l'accoppiamento di una geomembrana in HDPE dello spessore di 1 mm, interposta tra due geocompositi drenanti collegati con il drenaggio di fondo della discarica. La geomembrana in HDPE ha lo scopo di separare idraulicamente i due settori impedendo al percolato prodotto da un settore di passare al settore adiacente, mentre i due geocompositi drenanti hanno lo scopo di convogliare i liquidi di percolazione verso il drenaggio di fondo evitando la formazione di falde sospese a ridosso delle barriere. Il pacchetto di separazione sarà posato direttamente sui rifiuti in fase di coltivazione, per fasi successive. Le fasi di realizzazione si succederanno con spessori

variabili in funzione dei flussi di rifiuti smaltiti. Il primo geocomposito drenante è posizionato direttamente sui rifiuti opportunamente regolarizzati. La geomembrana sarà posizionata sopra il geocomposito drenante che ha inoltre la funzione di protezione della geomembrana essendo accoppiato a un geotessile su entrambi i lati. I teli di geomembrana saranno saldati a doppia pista e, solamente in punti particolari, si realizzeranno saldature a estrusione. Lo schema di posa è illustrato in fig. 40 riportata a pag. 78 del documento Relazione tecnica IPPC del 15/11/2022.

Osservazioni/prescrizioni

Si ritiene che la nuova modalità di realizzazione della suddivisione dei settori possa essere considerata migliorativa rispetto alla gestione attuale, in quanto si tratta di un sistema progettato secondo specifiche tecniche definite e verificabili, definite allo scopo, a condizione che la suddivisione dei Settori A e B all'interno dei lotti sia realizzata in modo tale che i rifiuti conferiti nel Settore A non vadano mai ad occupare il Settore B. Pertanto, durante la coltivazione, le fasi 4 e 5 illustrate nella Figura 40 - Fasi di realizzazione sistema di separazione dei settori riportata al paragrafo E.2.1.1 dell' ELABORATO 1 *Relazione Tecnica IPPC*, dovranno essere modificate in modo tale che la linea di separazione tra i due settori, durante l'accrescimento, ricada sempre all'interno del Settore A, in modo tale che eventuali fuoriuscite di percolato dal tale settore, dovute a interruzione di continuità nella barriera idraulica, ricadano nel Settore A. Inoltre nel PGO dovrà essere descritta la procedura da adottare in fase di avvio dei conferimenti nel settore B di un nuovo lotto, affinché il conferimento dei rifiuti pericolosi avvenga dopo che i rifiuti conferiti abbiano raggiunto una quota minima di almeno 2,5 m dal dreno planare di fondo, in modo che il percolato presente sul fondo della discarica non entri in contatto con i rifiuti pericolosi stabili e non reattivi; Il gestore inoltre deve formalizzare nel PGO le specifiche tecniche della geomembrana e dei geocompositi che intende utilizzare, allegando le schede tecniche tipo dei materiali individuati sulla base della funzione che dovranno assumere, della resistenza alle sollecitazioni meccaniche e termiche, all'usura e corrosione, delle tolleranze ammesse alle deformazioni attese, della capacità di mantenere caratteristiche costanti al variare del tempo (non essere soggetti ad invecchiamento). In particolare si prescrive che:

- a) lo spessore della geomembrana in HDPE sia aumentato almeno a 2 mm, al fine di fornire maggiori garanzie di impermeabilità, resistenza e durata;
- b) nella scelta e nella posa dei materiali utilizzati per la realizzazione della barriera idraulica gestionale, il gestore dovrà basarsi su criteri finalizzati a garantire la tenuta e l'integrità nel tempo del sistema, a seguito delle sollecitazioni meccaniche e chimiche a cui si prevede saranno soggetti; i calcoli effettuati per la scelta dei materiali dovranno quindi considerare i fattori riduttivi previsti dalle norme UNI di riferimento; alle norme UNI si deve fare riferimento anche per la posa e le saldature dei teli;
- c) lo strato di regolarizzazione da interporre tra i rifiuti e i geocompositi, con funzione antipunzonamento, dovrà avere uno spessore minimo di 20 cm; nel caso siano utilizzati rifiuti, devono essere rifiuti non pericolosi ricompresi tra quelli autorizzati, con una concentrazione di DOC nell'eluato non superiore a quella definita nella tabella 5a dell'allegato 4 al D.Lgs. 36/2003 (80 mg/l);
- d) nel PGO dovranno inoltre essere illustrate le caratteristiche dei materiali/rifiuti di cui al precedente punto c) e gli accorgimenti tecnici da adottare, anche da parte delle macchine operatrici durante la coltivazione, al fine di non danneggiare l'integrità del sistema.

Infine, per quanto riguarda il monitoraggio delle condizioni di non biodegradabilità dei rifiuti conferiti nel Settore B, dovrà essere garantita all'interno degli spazi individuati come Settore B, la presenza di almeno un pozzo di estrazione del biogas, sul quale effettuare il monitoraggio della produzione di biogas. A tal fine il gestore dovrà implementare nel PMC una proposta di monitoraggio, definendo frequenze e parametri da analizzare (almeno % V/V di CH₄, CO₂ e O₂). Il gestore dovrà inoltre definire la soglia di concentrazione di CH₄ al superamento della quale dovrà essere effettuato il collegamento del pozzo alla rete di estrazione. Contestualmente nel settore B interessato dovrà essere sospeso il conferimento di rifiuti pericolosi e dovrà essere effettuata una specifica comunicazione al dipartimento ARPAT e all'autorità competente ai fini di valutare ulteriori misure di intervento. All'occorrenza l'AC si riserva di avviare d'ufficio un procedimento per la modifica delle condizioni dell'AIA.

Il sistema di estrazione del biogas effettuato con tubazioni sub-orizzontali che integrano i pozzi verticali, messe in opera in fase gestionale, non potrà in ogni caso interrompere l'integrità del telo e dovrà quindi essere realizzato in maniera distinta per i Settori A e B.

Il gestore deve quindi presentare un documento di aggiornamento delle modalità di realizzazione del sistema di estrazione del biogas, in recepimento alle suddette prescrizioni.

3) Modifiche ai piani di gestione operativa e post-operativa e al piano di monitoraggio sorveglianza e controllo.

Il gestore ha precisato che piani di gestione operativa e post-operativa sono stati modificati allineandoli al sistema di gestione Herambiente spa e integrando le procedure operative in un unico documento. Si evidenziano in particolare le modifiche di seguito riportate:

a) il Paragrafo relativo alla Gestione della discarica è stato modificato con la variazione del limite di ammissibilità per i rifiuti pericolosi stabili e non reattivi concernente il parametro DOC e con l'introduzione del limite per il parametro GB21. Inoltre, sono introdotti i nuovi settori con la denominazione della sottocategoria di discarica ex art. 7 del DM 27/09/2010 ed i relativi nuovi criteri di gestione;

b) al fine di migliorare la gestione delle verifiche in loco all'interno dei letti di stoccaggio, sono state proposte alcune modifiche del paragrafo relativo alla procedura di accettazione dei rifiuti all'impianto.

c) sono state proposte le seguenti modifiche al Piano di Monitoraggio, Sorveglianza e Controllo, sinteticamente descritte di seguito:

- aggiornamento delle metodiche analitiche come approvate da ARPAT con prot. gen/2022/65670/356571 del 30/08/2022 (nostro PG HA 10771 del 30/08/2022);
- modifica del codice e delle coordinate del punto di campionamento delle acque superficiali del Fosso del Cassero Monte e correzione di un refuso sulle coordinate del punto di campionamento del Concentrato;
- correzione di mero errore materiale nella Tabella "Monitoraggio e controllo degli scarichi idrici" sul limite per il parametro Fosforo totale;
- modifica al paragrafo "Modalità di campionamento delle acque sotterranee" inserendo la possibilità di effettuare lo spurgo volumetrico dei piezometri come prescritto nella relazione di ARPAT prot. n. 2022/0005544 del 25/01/2022 trasmessa in allegato alla "Richiesta di adempimenti" della Regione Toscana del 09/05/2022 (PG HA 6332 del 10/05/2022).

Osservazioni/prescrizioni

Il gestore dovrà presentare la revisione del PGO, eliminando le modifiche correlate alla richiesta di deroghe ai criteri di ammissibilità dei rifiuti pericolosi, ritenute non accoglibili e riportando tutte le modifiche/integrazioni richieste al precedente punto.

Al paragrafo C11 del PGO, inerente l'utilizzo di pneumatici fuori uso come materiale da ingegneria per garantire la stabilità del dreno in ghiaia, deve essere specificato che lo strato di pneumatici sarà posato sempre ed esclusivamente in contemporanea alla realizzazione del dreno in ghiaia e quindi i pneumatici saranno immediatamente ricoperti dallo strato drenante che funge da presidio contro la propagazione di eventuali incendi.

Per quanto riguarda i materiali/rifiuti utilizzati per la copertura giornaliera del fronte di scarico, in ottemperanza a quanto riportato al punto 2.10 dell'allegato 1 al D.lgs. 36/2003, nel PGO da approvare a cura di questa autorità competente, si prescrive al gestore di integrare il PGO con le seguenti specifiche:

- a) i materiali utilizzati per la copertura giornaliera devono garantire una elevata permeabilità costante nel tempo, tale da non creare disomogeneità nell'ammasso che possano interferire con il deflusso del percolato ai sistemi di drenaggio. In caso contrario le coperture devono essere rimosse prima del deposito di nuovi rifiuti;
- b) i materiali utilizzati per la copertura giornaliera e temporanea devono:
 - limitare la dispersione eolica dei rifiuti;
 - limitare l'accesso ai rifiuti da parte degli animali;
 - limitare le emissioni odorogene;
 - fornire presidio alla propagazione di eventuali incendi che si dovessero sviluppare;
- c) per la copertura giornaliera è consentito anche l'utilizzo di teli sintetici;

- d) l'utilizzo di rifiuti e ammesso purché abbiano le caratteristiche di cui al precedente punto b), possano essere definiti inerti ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e) del Dlgs 36/2003 e siano ricompresi tra i rifiuti ammessi al conferimento all'impianto;
- e) l'utilizzo di rifiuti per la copertura giornaliera di rifiuti diversi da quelli di cui al comma 2, lettera b), dell'art. 3 del D.lgs. 36/2003 e smi, rientra nell'ambito di applicazione del decreto e quindi, ancorché utilizzati per la copertura giornaliera nel rispetto delle condizioni definite ai precedenti punti, deve essere conferito in discarica esclusivamente in operazione D1 di cui all'allegato B alla parte IV del Dlgs 152/2006, ad eccezione della frazione organica stabilizzata (FOS) proveniente dagli impianti di trattamento meccanico biologico dei RSU, individuata dai CER 190501 e 190503, utilizzata per la copertura giornaliera alle condizioni definite ai sensi dell'art. 20 septies della lr 18 maggio 1998, n. 25 e smi e dalla DGRT n. 878 del 30/07/2018 "Linee Guida recanti attività di recupero della frazione organica stabilizzata (FOS) in discarica" e quindi:
 - IRDP inferiore a 1000 mgO₂/KgVSh;
 - spessore massimo di 20 cm.

Per quanto riguarda invece le verifiche di conformità di cui all'art.7-ter del Dlgs 36/2003 e smi, nel PGO il gestore deve specificare che devono essere effettuate tenendo sempre conto delle specifiche caratteristiche dei rifiuti ricavate dalla CdB, con riferimento al processo da cui si origina il rifiuto e devono essere effettuate almeno su tutti i parametri considerati nelle analisi e nei test forniti dal produttore nella caratterizzazione. L'analisi effettuata per le verifiche in loco deve comprendere come minimo la verifica dei criteri di ammissibilità di cui alle tabelle di riferimento di cui all'allegato 4 al Dlgs 36/2003 e smi (tenuto conto delle deroghe autorizzate); qualora sulla base delle informazioni acquisite con la CdB il rifiuto risulti generato da processi produttivi che possono fare sì che siano presenti le sostanze di cui alle lettere c), d), h), i), l) di cui al comma 1 dell'art. 6 del Dlgs 36/2003, le analisi dovranno valutare anche le concentrazioni di tali sostanze; le verifiche analitiche in loco devono essere effettuate su ogni tipologia di rifiuto conferito, tenendo conto delle informazioni contenute nella relativa CdB e devono essere effettuate secondo le frequenze minime definite.

La selezione dei rifiuti da sottoporre a fermo per le verifiche analitiche in loco di cui all'art. 11 del Dlgs 36/2003 e smi, deve essere effettuata dal gestore della discarica senza accordi con il produttore, il quale deve essere avvisato solo successivamente alla messa in deposito del rifiuto per il successivo campionamento e controllo analitico. Resta salva la facoltà del gestore di effettuare verifiche analitiche aggiuntive a quelle sopra definite, qualora lo ritenga necessario sulla base delle caratteristiche del rifiuto e del processo produttivo che lo genera, risultante dalla CdB.

Tutte le modifiche apportate rispetto ai piani attualmente autorizzati devono essere evidenziate con un colore o formato di testo diverso, in modo da renderne facilmente verificabile la revisione.

Relativamente alle modifiche apportate alle modalità di monitoraggio e controllo deve essere acquisito il parere di ARPAT ai sensi del comma 6 dell'art. 29-quater del D.lgs. 152/2006 e smi.

Posizione conclusiva del Settore espressa in sede di Conferenza dei Servizi per formare la posizione del RUR (Favorevole / Favorevole con le seguenti prescrizioni / Sfavorevole)

1) Ottimizzazione volumetrica e approvazione nuovo Piano di gestione terre e rocce da scavo ai sensi del DPR 120/2017: **parere favorevole** subordinato alle prescrizioni riportate.

2) criteri di ammissibilità e gestione operativa sottocategorie:

a) Modifica del limite di ammissibilità relativo al DOC di cui alla tabella 5a dell'allegato 4 al D.Lgs. 36/2003 e smi per i rifiuti pericolosi stabili e non reattivi e introduzione del limite per il parametro GB21: **parere negativo**, per le motivazioni riportate.

b) modifica modalità di separazione dei lotti e sottocategorie: **parere favorevole** subordinato alle prescrizioni riportate.

3) Modifiche al PGO, PGPO e PMC: **parere favorevole** subordinato alle prescrizioni riportate.

Deve essere acquisito il parere definitivo di ARPAT per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo dell'impianto e delle emissioni nell'ambiente (comma 6, art. 29-quater del D.lgs. 152/2006 e smi).

Si ritiene inoltre necessario, ai fini del rilascio dell'aggiornamento dell'AIA, coinvolgere nel procedimento il Comando provinciale dei VV.F.

ALLEGATO: parere MATTM RIN.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.Prot.0009382.16-06-2016



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*
DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

IL DIRETTORE GENERALE

**Alla Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia
regionetoscana@postacert.toscana.it**

Oggetto: Richiesta di chiarimenti sul DM 24 giugno 2015 “ Modifica del decreto 27 settembre 2010, relativo alla definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica” – rif.to nota prot. AOOGR/222102/O.070.120 del 20/10/15 - Riscontro.

In riferimento alla vs richiesta di chiarimenti in oggetto, acquisita al prot. RIN n. 0013130 del 20/10/15, con la presente si prende atto delle questioni nella stessa rappresentate e si precisa quanto segue.

Il Ministero dell'ambiente ha provveduto a redigere il decreto di modifica del DM 27 settembre 2010 per tenere conto dei rilievi della Commissione europea sul corretto recepimento da parte dello Stato italiano della Decisione del Consiglio 2003/33/CE, che stabilisce criteri e procedure per l'immissione dei rifiuti nelle discariche, ai sensi dell'art. 16 e dell'allegato II della direttiva 1999/31/CE.

Premesso quanto sopra, codesta amministrazione regionale chiede se il conferimento di rifiuti pericolosi riconducibili alla categoria degli stabili non reattivi debba comunque prevedere una specifica procedura di trattamento, rendendo di fatto obbligatoria una fase di pretrattamento prima del conferimento, quale condizione necessaria al fine del conferimento dei medesimi rifiuti in discarica.

A tal riguardo si ricorda che tra i presupposti di cui all'art. 7 del D.Lgs 36/2003, per il collocamento in discarica i rifiuti devono essere necessariamente trattati.

Il trattamento può essere evitato solo in via residuale, limitatamente ai casi in cui sia tecnicamente infattibile, ovvero effettivamente provato che questo non migliori da un punto di vista qualitativo le possibili ripercussioni negative sull'ambiente e sulla salute umana.

Nell'approfondire tali questioni nell'ambito di un procedimento similare, con nota prot. 0012527 del 13/04/11 ISPRA ha evidenziato che, parlando di rifiuti pericolosi, questa condizione può essere eventualmente accertata solo a seguito di analisi delle singole partite di rifiuti accettate all'impianto.

La decisione 2003/33/CE recita infatti, al punto 2.3 “criteri relativi ai rifiuti pericolosi ammissibili nelle discariche per rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 6, lettera c), punto iii)”, che “stabile e non reattivo significa che il comportamento del colaticcio dei rifiuti non si degrada a lungo termine nelle condizioni di collocazione in discarica previste a seguito di incidenti prevedibili:

- unicamente nei rifiuti (ad esempio, per biodegradazione),

- sotto l'effetto delle condizioni ambientali a lungo termine (ad esempio, acqua, aria, temperatura, costrizione meccanica),
- sotto l'effetto degli altri rifiuti (in particolare prodotti dei rifiuti come il colaticcio e i gas)."

Come anche ribadito dalla stessa ISPRA nella nota prot. 0012527 del 13/04/11, quello che appare difficilmente sostenibile, da un punto di vista tecnico, è che un tale comportamento possa essere garantito nel tempo senza che il rifiuto subisca alcun trattamento preliminare di immobilizzazione delle sostanze inquinanti che conferiscono la pericolosità al rifiuto stesso.

Alla luce di quanto sopra, le novazioni introdotte all'art. 6, comma 4 del DM 27 settembre 2010 devono essere pertanto interpretate nel senso che, per lo smaltimento nelle discariche per rifiuti non pericolosi, i rifiuti pericolosi devono essere sottoposti, in via generale, ad un trattamento preliminare allo smaltimento che li renda stabili e non reattivi.

Sotto il profilo tecnico, ISPRA ha evidenziato che solamente trattamenti di tipo chimico fisico consentono di ridurre il rilascio a lungo termine di alcune sostanze inquinanti presenti nel rifiuto attraverso la formazione di composti insolubili che creano una struttura polimerica o cristallina stabile, in grado di imprigionare gli elementi tossici e che, pertanto, sia corretto intendere per rifiuti stabili e non reattivi solamente quelli sottoposti a trattamenti preliminari individuati dai codici CER 19 ed in particolare i codici 1903 "rifiuti stabilizzati/solidificati" e 1904 "rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione".

Relativamente alla questione della deroga al parametro TOC (Carbonio Organico Totale), si evidenzia che lo smaltimento di rifiuti pericolosi stabili e non reattivi in una discarica di rifiuti non pericolosi è soggetto alle limitazioni su TOC e pH, non derogabili, stabilite direttamente nella decisione europea richiamata in premessa e recepite nell'art. 10, comma 3.

In linea con quanto sopra, con la modifica introdotta all'art. 7, comma 2 del DM 27 settembre 2010, si è inteso procedere alla eliminazione della deroga al parametro TOC per i criteri di ammissibilità dei rifiuti nelle sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi.

Per la suddetta motivazione, nell'ambito del procedimento autorizzativo di cui all'art. 7, sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi, spetta all'autorità competente il compito di individuare, caso per caso, specifici criteri di ammissibilità sulla base delle informazioni fornite dal gestore in fase di richiesta dell'autorizzazione e sulla base della valutazione di rischio effettuata nel rispetto dei criteri generali indicati nella circolare del Ministero dell'Ambiente n. 14963 del 30 giugno 2009, nonché nel manuale ISPRA (ex APAT) "*Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio alle discariche*" del 2005, opportunamente integrato con le disposizioni tecnico-normative di settore nel frattempo intervenute.

La previsione di deroghe per specifici parametri, da parte dell'autorità competente, è ammissibile qualora la stessa scaturisca da una compiuta ed esaustiva valutazione tecnica che, a partire dalle caratteristiche chimico-fisiche e merceologiche dei rifiuti da ammettere allo smaltimento, consenta di ritenere idonei il sito, i presidi ambientali e le modalità gestionali della discarica, una volta valutati i possibili effetti sulle emissioni della discarica in termini di produzione di biogas e percolato. Tuttavia tale previsione non può considerarsi applicabile al parametro TOC.

Tale parametro indica, infatti, la quantità di carbonio legato in composti organici presente in un rifiuto, ed è importante quindi per la valutazione del contenuto di sostanza organica nello stesso.

E' noto che la sostanza organica in discarica si degrada in condizioni anaerobiche con produzione di percolato con pH che tende ad abbassarsi verso condizioni di acidità e ciò comporta, unitamente al ridotto potenziale ossido - riduttivo, l'instaurazione di condizioni di contorno chimico che favoriscono la solubilizzazione di alcune sostanze.

Come evidenziato anche da ISPRA, la solubilità dei metalli è fortemente influenzata, nel tempo, dalle condizioni di pH che viene quindi considerato parametro non derogabile perché potrebbe produrre a lungo termine un cambiamento delle condizioni nel corpo della discarica facilitando il rilascio e la dispersione degli inquinanti.

Per quanto attiene infine alla possibilità di ammettere rifiuti pericolosi in discarica per non pericolosi gestita in sottocategorie, si richiama quanto precisato nell'allegato B della decisione 2003/33/CE "Sintesi delle operazioni per la collocazione in discarica previste dalla direttiva in materia", laddove viene precisato che *"Se i rifiuti sono pericolosi (ai sensi della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi e dell'attuale elenco dei rifiuti), è possibile che il trattamento abbia reso i rifiuti conformi ai criteri per la collocazione di rifiuti pericolosi stabili e non reattivi in discariche per rifiuti non pericolosi, in aree per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile conformi ai criteri del punto 2.2.2 (categoria B1b). I rifiuti possono essere granulari (resi chimicamente stabili) oppure solidificati o monolitici."*

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.  Grillo)

A00GRT / AD Prot. 0408208 Data 04/09/2023 ore 20:17 Classifica P.050.040.020.



Il Coordinatore della Divisione II (Sergio Cristofanelli Tel. 06-57228627)
Ufficio mittente: PR-02_2016-0001

